



STATUTO ASSOCIAZIONE “ALUMNI CUOA”

*(sottoposto ad approvazione assembleare 24 maggio 2025 -
revisione del 3 aprile 2025)*

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita in Altavilla Vicentina (VI), una Associazione denominata “ALUMNI CUOA”.

1.2 L'Associazione ha sede legale ad Altavilla Vicentina, presso la sede di Fondazione CUOA. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed è promossa dalla Fondazione CUOA che sostiene nelle forme opportune e con gli strumenti adeguati l'associazione stessa nel raggiungimento dei suoi obiettivi sociali.

2.2 L'Associazione ha l'obiettivo di accrescere il valore e la visibilità dei diplomati Master CUOA, in linea con l'indirizzo strategico della Fondazione, divenendo una comunità forte e di riferimento per la Scuola, il territorio e gli Alumni stessi. L'Associazione, in forza del patrimonio di competenze, esperienze e relazioni del suo network di Alumni, contribuisce all'azione strategica della Scuola al fine di indirizzare percorsi formativi ed esperienziali atti a valorizzare e aggiornare il diploma Master. L'Associazione vuole realizzare una comunità di Alumni che, attraverso progetti, attività, studi e scambi culturali, faciliti il mantenimento dei contatti con gli ex compagni di studi, la diffusione di esperienze e il moltiplicarsi di occasioni di reciproca utilità e collaborazione professionale tra gli ex allievi, tra questi ultimi e la Scuola, e con la società civile. Promuove inoltre i collegamenti tra gli Alumni CUOA e quelli di altre associazioni similari, a livello nazionale e internazionale.

2.3 Qualunque modifica sostanziale dello scopo e dell'oggetto dell'Associazione, oltre che degli altri articoli, proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà essere preventivamente validata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CUOA e successivamente approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

2.4 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, ricreative e sportive al fine di diffondere i valori di una managerialità e imprenditorialità autorevole, efficace, moderna, etica e sostenibile, garantendo al contempo trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e responsabilità sociale, merito e sviluppo delle capacità individuali.

- b) favorire lo scambio di esperienze e il networking fra gli Alumni;
- c) collaborare sia con gli organi istituzionali della Fondazione CUOA per favorire un continuo sviluppo della Scuola, sia con le sue strutture organizzative per migliorare e potenziare il livello di servizio a Studenti e Alumni in termini di rapporti con la Faculty, offerta formativa, attività di ricerca, relazioni con la comunità economica e con il tessuto produttivo e imprenditoriale;
- e) promuovere le donazioni in favore dell'Associazione e della stessa Fondazione CUOA, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale alla Fondazione CUOA, anche attraverso premi e benemerenze;
- g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altri Istituti – per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – TIPOLOGIE ASSOCIATIVE

Sono previste le seguenti categorie associative:

- a) Alumni
- b) Soci onorari

5.1 Sono definiti Alumni tutti coloro che abbiano conseguito un master presso Fondazione CUOA in qualsiasi momento questo sia avvenuto. Agli stessi è riconosciuta automaticamente la partecipazione all'Associazione Alumni CUOA.

5.2 Sono Soci onorari le persone fisiche, anche se non hanno conseguito presso la Fondazione CUOA un titolo come previsto dal precedente art. 5.1, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente. Tale nomina è riservata a personalità di particolare prestigio o merito.

5.3 La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);

- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri (eventuale);

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

ART. 7 – ASSEMBLEA

7.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli Alumni.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Alumni e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano gli stessi ancorché assenti o dissensienti. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano e, in ogni caso, può avvenire anche con mezzi telematici purché idonei a verificare l’identità dei partecipanti.

7.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, del bilancio consuntivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della Fondazione CUOA e di almeno la metà degli Alumni e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Alumni presenti, in proprio o per delega, purché sia presente un rappresentante della Fondazione CUOA.

L’Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale consuntivo;
- b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i Membri eletti del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Probiviri (laddove istituito);
- c) delibera su proposte e argomenti indicati nell’Ordine del Giorno.

7.3 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli Alumni e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Alumni presenti.

L’Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell’Atto costitutivo; per le modifiche sostanziali dello scopo ed oggetto dell’Associazione nonché per la modifica degli articoli 1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 11, 12.2, 12.3 e 13 del presente Statuto occorrerà il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CUOA.
- b) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina del liquidatore.

7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti gli Alumni da inviare e pubblicare almeno un mese prima della data stabilita: l’avviso deve contenere oltre all’ordine del giorno anche l’indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di Alumni almeno pari a un decimo del numero totale, secondo il disposto dell’art. 5 del presente Statuto, previa indicazione dell’Ordine del Giorno. Le Assemblee devono essere convocate anche su richiesta della Fondazione CUOA.

7.5 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Alumni. Gli stessi possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri Alumni. Non sono cumulabili più di due deleghe.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta che deve essere – ove presente almeno uno di essi - un componente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non Socio – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

7.7 Ciascun Alumno, ha diritto in proprio a un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

7.8 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega, salvo quanto previsto al successivo art. 15.

7.9 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione seguente l'elezione dei suoi membri, elegge fra gli Alumni eletti dall'Assemblea, il Presidente.

Il presidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale ed è rieleggibile in tale veste per una sola volta consecutiva.

Il Presidente nomina tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario.

8.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Vicario è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo, affinché elegga il nuovo Presidente, con le stesse modalità sopra espresse.

8.5 Al termine del mandato, il Presidente assume la carica onorifica di Past-President e, anche se non più parte del Consiglio Direttivo, ha facoltà di partecipare con ruolo consultivo alle riunioni dello stesso per i successivi tre anni, termine coordinato con il successivo Art. 10.3.

In caso di partecipazione quale soggetto esterno, il Past-President non gode di diritto di voto, in caso di cumulo della qualità di Past-President con quella di Membro del Consiglio Direttivo, il diritto di voto può essere regolarmente esercitato.

ART. 9 – VICEPRESIDENTI

9.1 Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione seguente l’elezione dei suoi membri, elegge fra gli stessi fino a sei Vicepresidenti, con la funzione - in primis il Vice Presidente Vicario, in secundis il Vice Presidente più anziano - di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, i Vice Presidenti esercitano la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, potendo il Vice Presidente non Vicario esercitare tali poteri solo in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente Vicario. In questo caso l’intervento del Vicepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell’assenza o impedimento del Presidente, o – qualora trattasi di Vice Presidente diverso dal Vicepresidente Vicario – del Vicepresidente Vicario.

I Vice Presidenti eventualmente nominati, compreso quello che ha titolo di Vicario, sovrintendono, promuovono, tutelano e gestiscono ognuno gli interessi di una singola area e/o gruppo tematico specifico.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, durante il triennio di mandato, di definire quali Aree presidiare e di conseguenza quali e quanti Vice Presidenti nominare.

9.2 Ciascun Vicepresidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale.

9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno dei Vicepresidenti il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività dell’Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 15 Membri, compreso il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti.

Undici Membri sono eletti dall’Assemblea nell’ambito di una lista di Alumni che abbiano presentato la propria candidatura. Tutte le candidature dovranno essere presentate entro il 20° (ventesimo) giorno antecedente il giorno previsto per le Elezioni mediante deposito delle liste effettuato in forma scritta e con la firma di accettazione dei candidati, presso la sede dell’Associazione, a mezzo di comunicazione a mano o via posta elettronica o via fax oppure a mezzo di posta raccomandata e saranno soggette a verifica formale da parte del Presidente uscente. In assemblea, ogni Alumno avente diritto potrà esprimere fino ad un massimo di preferenze pari a cinque Consiglieri da eleggere.

Quattro Membri sono designati dalla Fondazione CUOA tra i membri dello staff e/o tra i docenti della Faculty.

Il consiglio direttivo è validamente costituito se è presente il presidente e/o il vice presidente Vicario e un numero di consiglieri almeno pari alla metà degli eletti, e di cui almeno un membro designato dalla Fondazione CUOA. In seno al consiglio direttivo non è possibile esercitare la facoltà di delega.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza favorevole dei presenti, di cui almeno un membro designato dalla Fondazione CUOA.

10.3 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.

10.4 Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti; in mancanza di sostituti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria Annuale, nel corso della quale si provvederà alla nomina, in sostituzione di quello cessato, di un Consigliere avente durata in carica pari a quella del Consigliere cessato anticipatamente. In caso di cessazione da parte di un Consigliere di nomina Fondazione CUOA, il ruolo sarà ricoperto da un altro Consigliere che sarà all'uopo tempestivamente nominato dalla Fondazione CUOA stessa.

10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere ed un Segretario, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo, attribuendone le funzioni; il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Il Consiglio Direttivo *in prorogatio* può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

10.6 Il Presidente può consentire l'intervento alle adunanze del Comitato Direttivo e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Comitato Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.

Il Presidente accerta la decadenza dalla carica del Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno.

10.7 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci. Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.

10.8 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove le articolazioni organizzative interne all'Associazione, quali le Aree e Chapter geografici, i Topic, ovvero i gruppi di interesse tematico e professionale, culturale o ludico, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Laddove istituito, al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali

controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.

11.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi nominati dall'Assemblea scelti tra i Soci con almeno dieci anni dal conseguimento del titolo master CUOA. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.

11.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

11.4 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- b) condanna penale;
- c) assenza a più di due riunioni all'anno
- d) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione.

ART. 12 – GESTIONE ORDINARIA

12.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da eventuali contributi volontari versati dagli Alumni;
- c) da eventuali quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- d) dai eventuali contributi di aziende ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- e) dalle eccedenze di bilancio.

La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con la Fondazione CUOA, secondo il preventivo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.3 ALUMNI CUOA, quale unica associazione Alumni promossa dalla Fondazione CUOA, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con Fondazione CUOA stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture della Fondazione per le proprie attività. Fondazione CUOA, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il Data Base degli Alumni CUOA è di proprietà della Fondazione CUOA che lo potrà utilizzare a titolo non oneroso a supporto delle attività dell'Associazione.

A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola "CUOA", marchio registrato spettante alla Fondazione CUOA, ha luogo per concessione di quest'ultima in base a un contratto di concessione di utilizzo del marchio e fino a che ne ricorra il consenso.

ART. 13 – SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

13.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. L'assemblea delibererà inoltre in merito alla destinazione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

13.2. Costituisce causa di scioglimento dell'Associazione l'aver adottato una modifica sostanziale dello scopo o oggetto dell'Associazione ovvero una modifica degli articoli 1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 12, 14.2, 14.3 e 15 del presente Statuto senza avere ottenuto il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CUOA, così come previsti all'art. 7, punto 3, sub a) del presente Statuto. Il tale caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà senza indugio convocare la relativa assemblea per i provvedimenti necessari alla liquidazione dell'ente, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della delibera assembleare in questione.

ART. 14 – REGIME FISCALE

14.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fine dell'imposizione tributaria.